

**QUESITI E RISPOSTE**

**-2-**

**RICHIESTE CHIARIMENTI E RISPOSTE**

**Quesito n. 2 ( Formulato il giorno 29 Ottobre 2018 ) – Durata dei singoli contratti di somministrazione – art. 3 del capitolato speciale**

Si chiede di specificare che la facoltà di determinazione della durata dei contratti del personale da somministrare sia lasciata in capo all’Agenzia e che non sia “ imposta” dalla Stazione Appaltante.

**Risposta**

L’indicazione della durata dei contratti dei lavoratori somministrati è fissata in stretta dipendenza dei periodi lavorativi stimati. La stessa, pertanto – che viene confermata – è funzionale alla salvaguardia della correttezza dei rapporti contrattuali Salerno Solidale/Agenzia Affidataria ed è pacifica espressione di buona fede ( pre) contrattuale;

**Quesito n. 3 ( Formulato il giorno 29 Ottobre 2018 ) Art. 4 del Capitolato Speciale - Facoltà di Recesso**

Si chiede che in caso di recesso non dovuto dall’Agenzia vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza dei singoli contratti di lavoro.

**Risposta**

La Stazione Appaltante - proprio alla luce della facoltà di recesso di cui all’art. 4 del capitolato speciale di gara, nonché alla stregua della variabilità della fornitura di cui all’art. 3 del predetto capitolato, nonché in considerazione del disposto di cui all’art. 5, lettera a) del medesimo capitolato speciale, non può garantire gli impegni di lavoro assunti con i lavoratori somministrati, allorquando gli stessi non siano conformi alla specifica richiesta di fornitura formalizzata dalla Salerno Solidale. Tanto, anche alla stregua dell’ultima parte del precitato articolo 3 del suddetto capitolato, secondo la

quale ricade sull'affidatario il rischio imprenditoriale in caso di stipula di contratti con i propri dipendenti forniti in somministrazione alla Salerno Solidale Spa

**Quesito n. 4 ( Formulato il giorno 29 Ottobre 2018 ) - Ipotesi di risoluzione contrattuale**

Si chiede di precisare che in caso di risoluzione contrattuale ( richiesta dalla Stazione Appaltante nei confronti dell'Affidataria ) vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza dei singoli contratti di lavoro.

**Risposta**

4-1 ) Quanto richiesto può essere garantito solo in caso di risoluzione contrattuale derivante da una scelta discrezionale della Salerno Solidale ( e purchè siano stati rispettati i vincoli temporali dei singoli contratti dei lavoratori somministrati ). Viceversa, in caso di risoluzione contrattuale per fatti ascrivibili all' Affidataria ( come declinati nel capitolato speciale, ovvero anche al di fuori delle ipotesi ivi richiamate ), gli oneri dei contratti in essere ricadrà sull'Affidataria medesima ( che ha determinato la risoluzione del contratto )

4 - 2) Ove mai il quesito in oggetto fosse stato diretto alla risoluzione dei singoli contratti dei lavoratori somministrati, gli esiti dei contratti risolti ( e dei relativi oneri ) saranno determinati dai singoli motivi di risoluzione, in forza degli ordinari principi giuslavoristici.

Il RUP  
Dott.ssa Lidia Carrieri

